

- b) se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che sussistono finalità puramente di bilancio allorché una determinata imposta sia stabilita in concomitanza con il trasferimento di competenze alle Comunidades Autónomas, a cui, a loro volta, sono devoluti i gettiti derivanti dalla riscossione dell'imposta al fine di sostenere, parzialmente, i costi generati dalle competenze trasferite, potendo venire in essere aliquote dell'onere diverse fra loro, a seconda del territorio di ciascuna Comunità autonoma;
- c) in caso di risposta negativa alla questione precedente, se la nozione di «finalità specifiche» debba essere interpretata nel senso che il relativo obiettivo debba essere unico o se, al contrario, sia possibile il conseguimento di più scopi differenti, tra i quali figura anche quello di puro bilancio, volto a ottenere il finanziamento di determinate competenze;
- d) qualora la risposta alla questione precedente ammetta il conseguimento di più scopi, quale sia il grado di rilevanza che, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve caratterizzare un determinato scopo affinché l'imposta risponda a «finalità specifiche» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché quali siano i criteri per delimitare le finalità principali da quelle secondarie.
- 2) Relativamente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, al rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione dell'esigibilità:
- a) se alla summenzionata disposizione sia contraria un'imposta indiretta non armonizzata, come l'IVMDH, esigibile all'atto della vendita al dettaglio del carburante nei confronti del consumatore finale, diversamente dall'imposta armonizzata, imposta sugli oli minerali, riscuotibile nel momento in cui i prodotti escono dall'ultimo deposito fiscale, o che, pur essendo riscossa anche all'atto della vendita al dettaglio finale, è esigibile in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione [come] nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non rispetterebbe, ai sensi della sentenza EKW e Wein & Co <sup>(2)</sup> (punto 47), l'economia generale dell'una o dell'altra di queste tecniche d'imposizione, così come sono organizzate dalla normativa comunitaria;
- b) in caso di risposta negativa alla questione precedente, se occorra intendere che detta condizione di rispetto è soddisfatta senza la necessità di coincidenze ai fini dell'esigibilità, semplicemente in quanto l'imposta indiretta

non armonizzata, in tal caso l'IVMDH, non interferisca, nel senso che non lo ostacola né impedisce, con il normale funzionamento dell'esigibilità delle accise o dell'IVA.

<sup>(1)</sup> GU L 76, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Sentenza del 9 marzo 2000 (C 437/97, Racc. pag. I 1157).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verfassungsgerichtshof (Austria) il 19 dicembre 2012 —  
Kärntner Landesregierung e a.**

(Causa C-594/12)

(2013/C 79/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verfassungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrenti:* Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, Andreas Krisch, Albert Steinhauser, Jana Herwig, Sigrid Maurer, Erich Schweighofer, Hannes Tretter, Scheucher Rechtsanwalt GmbH, Maria Wittmann-Tiwald, Philipp Schmuck, Stefan Prochaska

*Altra parte:* Bundesregierung

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Sulla validità degli atti degli organi dell'Unione

Se gli articoli 3-9 della direttiva 2006/24/CE <sup>(1)</sup> siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 2) Sull'interpretazione dei Trattati

2.1. Se, alla luce delle spiegazioni relative all'articolo 8 della Carta che, a norma dell'articolo 52, paragrafo 7, di essa, sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta stessa e che il Verfassungsgerichtshof deve tenere nel debito conto, la direttiva 95/46/CE <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 45/2001 <sup>(3)</sup> debbano essere considerati equivalenti alle condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta per valutare l'ammissibilità delle ingerenze [nel diritto fondamentale della protezione dei dati personali].

2.2. Quale sia il rapporto tra il «diritto dell'Unione», menzionato nell'articolo 52, paragrafo 3, ultima frase, della Carta, e le direttive in materia di protezione dei dati.

2.3. Se, nell'interpretare l'articolo 8 della Carta, dato che la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 pongono condizioni e limiti all'esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati sancito dalla Carta, occorra tener conto delle variazioni derivanti dalle norme successive di diritto derivato.

2.4. Se, in considerazione dell'articolo 52, paragrafo 4, della Carta, dal principio della salvaguardia di livelli di protezione più elevati, di cui all'articolo 53 della Carta, discenda che i limiti che la Carta stessa pone alle restrizioni che il diritto derivato può legittimamente apportare [al diritto fondamentale della protezione dei dati personali] debbano essere applicati in base a criteri più rigorosi.

2.5. Se, tenuto conto dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, del quinto comma del preambolo e delle spiegazioni relative all'articolo 7 della Carta, secondo cui i diritti di cui a tale articolo corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 8 della CEDU si possano evincere punti di vista interpretativi rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 8 della Carta.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; GU L 105, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281, pag. 31.

<sup>(3)</sup> Regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; GU 2001, L 8, pag. 1.

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-598/12)

(2013/C 79/14)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

#### Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli articoli 2 (punti 1, 22, 32 e 33), 3 (paragrafi 7, 8 e 13), 6 (paragrafi 1 e 3), 9-11, 13, 14 e 17-23, 16 (paragrafi 1 e 2), 26 (paragrafo 2, lettere b), c) e d), terza e quarta frase), 29, 38 (paragrafi 1-4), 39 (paragrafi 1-4), 40 (paragrafi 1-3 e 5-7), e ai punti 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2009/72/CE <sup>(1)</sup>, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 49, paragrafo 1, di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità, per inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione della direttiva 2009/72/CE, pari ad EUR 84 378,24 al giorno, a decorrere dal giorno della pronuncia nella presente causa;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2009/72/CE è scaduto il 3 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 211, pag. 55.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 dicembre 2012 — Welmory Sp z o.o. przeciwko/Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku**

(Causa C-605/12)

(2013/C 79/15)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny